

STATUTO

Redde Rationem

Associazione di promozione sociale

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita ai sensi della legge 383/00 l'Associazione di promozione sociale denominata "Redde Rationem", di seguito chiamata per brevità "Associazione", di durata illimitata.
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castelfranco di Sotto, in Via Giacomo Puccini n. 12/b.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale e istituire sedi secondarie e operative, informando in tempi congrui tutti gli associati.

Articolo 2 – Scopi, oggetto sociale ed attività

- 2.1 L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2.2 L'Associazione, in particolare, ha come oggetto sociale la promozione della trasparenza pubblica quale presupposto per l'effettivo esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti civili e politici, nonché quale presupposto del controllo democratico ad opera degli stessi cittadini sull'esercizio delle funzioni pubbliche.
- 2.3 Per realizzare le predette finalità l'Associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività, utilizzando ogni mezzo compatibile con la legge e con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale: favorisce il riconoscimento della necessità della trasparenza pubblica sul piano del costume, della cultura e del diritto; si adopera affinché la pubblica amministrazione aumenti il più possibile le informazioni rese disponibili ai cittadini; contribuisce alla diffusione e alla comprensione da parte dei cittadini delle informazioni rese disponibili dalla pubblica amministrazione; si impegna affinché i cittadini esercitino effettivamente i loro diritti civili e politici e controllino effettivamente l'esercizio delle funzioni pubbliche.
- 2.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
- 2.5 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

- 2.6 L'Associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi, convenzioni e protocolli con Enti sia pubblici sia privati.
- 2.7 Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti od organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Articolo 3 - Associati e criteri di ammissione

- 3.1 Gli associati, il cui numero è illimitato, sono distinti nelle seguenti categorie: Soci Fondatori; Soci Sostenitori; Soci Ordinari. Sono Soci Fondatori coloro i quali partecipano alla costituzione dell'Associazione e sottoscrivono il presente atto. I Soci Fondatori versano una quota associativa annua, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche, le associazioni, gli Enti e le aziende pubbliche e private che, condividendo le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. I Soci Sostenitori versano una quota associativa annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza. Sono Soci Ordinari tutte le persone che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Chi intende diventare Socio Ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi i dati anagrafici, il codice fiscale ed i motivi della richiesta. Contestualmente l'associato è obbligato a versare la quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza.
- 3.2 Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.3 La quota o contributo annuale deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 3.4 La quota o contributo associativo annuale non è trasmissibile e non è rivalutabile. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati hanno, ad ogni modo, diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 4 - Perdita della qualifica ed esclusione dell'associato

- 4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso, oltre che per morosità nei pagamenti delle quote associative annue.
- 4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta, anche per e-mail, al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restitui-

zione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

- 4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per comportamento indegno e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato di cui al punto precedente (4.3), è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

- 5.1 Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, nel pieno rispetto delle norme di cui all'art.3 comma 186 e seguenti della L. 23/12/96 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5.2 Gli associati, senza distinzione alcuna, hanno diritto di: partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; essere eletti quali componenti del Consiglio direttivo, tranne che nei casi espressamente vietati dal presente Statuto; conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; proporre progetti da sottoporre al Consiglio direttivo; dare le dimissioni in qualsiasi momento; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti; accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- 5.3 Gli associati, senza distinzione alcuna, hanno il dovere di: osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; osservare i regolamenti interni; pagare la quota associativa, che dà luogo non solo al diritto di voto ma anche al godimento dei servizi ed alla partecipazione alle iniziative promosse dalla Associazione; svolgere le attività preventivamente concordate e contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 5.4 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente Statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale,

qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6 - Divieto di distribuzione degli utili

- 6.1 È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.
- 6.2 Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

- 7.1 Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Tesoriere.
- 7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia: il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 2 (due) anni.
- 7.4 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8 - L'Assemblea degli Associati

- 8.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ispirato ai principi democratici. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato, e tutti gli associati possono ricoprire cariche associative.
- 8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
- 8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) degli associati.
- 8.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo; deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico-finanziario (Bilancio Consuntivo di cui al successivo art. 14) dell'anno precedente; esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito); deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle atti-

vità proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo.

- 8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 8.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
- 8.7 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite e-mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante pubblicazione, nello stesso termine, presso l'homepage del sito di riferimento dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 8.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.
- 8.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.11 All'apertura di ogni seduta il Presidente nomina un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 8.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet di riferimento dell'Associazione e di quelle operative del relativo verbale, il quale va inviato anche solo telematicamente agli associati e va trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo e elettività delle cariche

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 9.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

- 9.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- 9.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario, nominato dal Presidente all'inizio di ogni seduta, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di: stabilire le quote associative; svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione; esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica-finanziaria dell'anno sociale e la rendicontazione economico-finanziaria (Bilancio Consuntivo di cui al successivo art. 14) dell'anno precedente; eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; deliberare circa l'ammissione degli associati; deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- 9.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo devono essere deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10 - Il Presidente

- 10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 2 (due) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 10.2 Il Presidente ha la rappresentanza, anche legale, dell'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 10.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 10.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni o ad aderire ad esse.
- 10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

- 10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 11 - Il Tesoriere

- 11.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, cura la contabilità dell'Associazione e la sua gestione amministrativa, riceve ed effettua i pagamenti che la interessano, provvede alla custodia dei beni o dei valori dell'Associazione ed alla tenuta dei documenti negli appositi registri. Il Tesoriere è delegato dal Presidente ad operare in attivo sui conti correnti bancari e postali.
- 11.2 La carica di tesoriere dura 2 (due) anni e può essere confermata per i mandati consecutivi.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da 3 (tre) componenti effettivi e, eventualmente, da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 12.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 12.3 Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 13 - Il Patrimonio sociale

- 13.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: le quote associative ordinarie e straordinarie, beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.
- 13.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; eredità, donazioni e legati; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da convenzioni; quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche e commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 14 - Il Bilancio Consuntivo

- 14.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 14.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il 31 Dicembre dell'anno.
- 14.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere redatto dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 14.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere pubblicato sul sito dell'Associazione e inviato via e-mail 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

Articolo 15 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

- 15.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della metà più uno degli associati.
- 15.2 Lo scioglimento dell'Associazione, la designazione di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.
- 15.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.
- 15.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L. 383 del 7 Dicembre 2000 e al Codice Civile.

—

3 Luglio 2016